

## STATUTO

**INDUSTRIAL MANAGEMENT  
INNOVATION - I.M.I. - XR  
ACADEMY SRL - IMPRESA  
SOCIALE**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV VIA  
DEGLI OLIVI 6/A

Numero REA: TV - 431345

Codice fiscale: 05250100269

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 11-01-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## STATUTO

### Articolo 1

#### Denominazione

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 112/2017 una società a responsabilità limitata avente natura di impresa sociale sotto la seguente denominazione: **"Industrial Management Innovation - I.M.I. - XR Academy SRL - impresa sociale"**.

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

### Articolo 2

#### Oggetto

La società, costituita in forma di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale la propria attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

La società ha per oggetto l'attività di promozione umana e civile delle persone mediante la loro formazione professionale, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata, realtà virtuale, *mixed reality* ed *extended reality*, nonché sviluppando la formazione di profili di *XR Specialist*.

La società potrà inoltre compiere, in via residuale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

### Articolo 3

#### Sede

La società ha sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).

### Articolo 4

#### Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### Articolo 5

#### Capitale sociale, conferimenti e finanziamenti

Il capitale sociale è di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila virgola zero zero).

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e fermo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 112/2017.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

E' attribuita alla competenza degli amministratori, che dovranno decidere all'unanimità, l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

### Articolo 6

#### Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### **Articolo 7**

##### **Trasferimento delle partecipazioni – ingresso di nuovi soci**

**7.1.-** Il trasferimento delle partecipazioni in violazione delle disposizioni di legge o di statuto non può essere opposto alla società ancorché depositato al Registro delle Imprese.

**7.2.-** Il trasferimento delle quote *inter vivos* o *mortis causa*, sotto qualsiasi forma, anche in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta tenendo conto dell'interesse e della capacità del cessionario di partecipare effettivamente all'attività della società e di dividerne le finalità di interesse sociale, nonché delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Nel caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine il gradimento si intende negato.

Il gradimento di cui al comma precedente è richiesto anche per consentire l'ingresso in società di nuovi soci mediante sottoscrizione di aumenti di capitale. In tal caso la richiesta è formulata da colui che intende sottoscrivere le quote di nuova emissione.

**7.3.-** Per il trasferimento delle quote *inter vivos*, sotto qualsiasi forma, anche in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, è riservato ai soci, iscritti al Registro delle Imprese alla data della comunicazione dell'organo amministrativo di cui in seguito, il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono e in ogni caso nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.

Ciascun socio entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo può esercitare il proprio diritto di prelazione in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da lui posseduta.

L'esercizio del diritto di prelazione va sua volta comunicato all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine suddetto; questi dovrà darne comunicazione entro i successivi 15 giorni al socio alienante ed a tutti gli altri soci.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro la prelazione degli altri soci potrà essere esercitata per un corrispettivo determinato da un arbitratore, nominato dall'organo amministrativo. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta di uno dei componenti dell'organo amministrativo, quale parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni dal termine ultimo entro il quale l'organo amministrativo ha avuto contezza che nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione e abbia espresso il suo gradimento.

Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ovvero, nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, per il prezzo come sopra determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero tra loro e l'organo amministrativo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di

partecipazioni societarie nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

**7.4** Le quote sono liberamente trasferibili a causa di morte. Il trasferimento a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dal Codice Civile, fermo restando il diritto di gradimento dell'organo amministrativo.

## **Articolo 8**

### **Recesso**

Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata.

La raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centoottanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **Articolo 9**

### **Esclusione**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

## **Articolo 10**

### **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 8, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

## **Articolo 11**

### **Amministratori**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a)Requisiti di onorabilità:

- assenza di procedimenti, condanne penali e carichi pendenti in relazioni a reati societari, fallimentari, contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine

pubblico e l'economia pubblica e la mancata sottoposizione a misure di prevenzione;

b) Requisiti di professionalità:

- esperienza complessiva di almeno tre anni maturata attraverso l'esercizio di attività professionali, di direzione, di amministrazione presso società ed enti del settore della formazione professionale, ovvero presso società o enti operanti in altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche e finanziarie o del personale;

c) Requisiti di indipendenza:

- assenza di rapporti in essere di lavoro, di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita con altre società operanti nel settore della formazione professionale tali da compromettere l'indipendenza dello svolgimento dell'incarico presso la Società.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;

- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

## **Articolo 12**

### **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori si applica l'articolo 2386 c.c.

Al fine di garantire anche ai soci di minoranza la nomina di un componente del

Consiglio di Amministrazione, al momento delle elezioni dell'organo amministrativo ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno. Nel caso in cui spetti ai lavoratori e agli utenti il diritto di nominare un consigliere di amministrazione ai sensi del successivo comma, il numero delle preferenze esprimibili da ciascun socio sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno due.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, è attribuito il diritto agli eventuali lavoratori ed utenti di nominare, a maggioranza per teste dei presenti, un membro del consiglio di amministrazione. Tale diritto verrà esercitato nell'assemblea generale o mediante consultazione scritta.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di amministrazione - Consultazione scritta e consenso per iscritto**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.

Il consiglio può nominare un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo inizio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate con i metodi di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

### **Articolo 14**

#### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in

adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 15**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, in particolare quello di redigere il Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

## **Articolo 16**

### **Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti e secondo le modalità di esercizio determinati nella decisione di delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 17**

### **Compensi degli amministratori**

Nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

### **Articolo 18**

#### **Organo di controllo**

Il controllo della società è affidato e svolto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017. I membri dell'organo di controllo saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità già indicati al precedente articolo 11 per gli amministratori della Società.

Il controllo sulla gestione e quello dei conti, ove i soci o la legge non dispongano diversamente, sono affidati ad un organo di controllo monocratico ovvero collegiale a seconda della decisione dei soci, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di Legge.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 di detto D. Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, potrà essere istituito unicamente un organo di controllo collegiale con attribuzione agli eventuali lavoratori ed utenti del diritto di nominare, a maggioranza per teste dei presenti, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Tale diritto verrà esercitato nell'assemblea generale o mediante consultazione scritta.

### **Articolo 19**

#### **Revisione legale dei conti**

In alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### **Articolo 20**

### **Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

### **Articolo 21**

#### **Diritto di voto – Diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.**

I soci hanno diritto di voto nei limiti previsti dalla legge.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvi i diritti particolari attribuiti ai seguenti soci fondatori: CONTE Mario, PANICO Alessandro, VITELLIO Luigi, BORTOLOTTI Andrea e DA PONTE Andrea. A ciascun socio fondatore titolare di una partecipazione inferiore al 17% del capitale sociale, nel caso di ingresso di nuovi soci rispetto a quelli esistenti al momento della costituzione della società, è attribuito il diritto di voto in misura non inferiore al 17% del capitale sociale, riducendo corrispondentemente e proporzionalmente quello spettante agli altri soci.

Detto diritto è attribuito ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., pertanto, non è trasferibile e si estingue con l'uscita del socio fondatore dalla compagine sociale.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

### **Articolo 22**

#### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 27 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal suo inizio.

### **Articolo 23**

#### **Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 C.C. comma 2, o abbiano ad oggetto la nomina dei liquidatori e la determinazione dei modi di svolgimento della liquidazione, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 24**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 25**

##### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominato.

#### **Articolo 26**

##### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 24. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 27**

##### **Quorum deliberativi**

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Sono fatti salvi i diritti particolari di voto più che proporzionale previsti dal presente Statuto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 28**

##### **Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Il bilancio, redatto con osservanza delle norme di legge, è presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

La società destina gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale o ad incremento del patrimonio. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in forma indiretta.

Parimenti è vietata la distribuzione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

## **Articolo 29**

### **Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

## **Articolo 30**

### **Foro competente**

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore legale dei conti, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà esclusivamente competente la sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Treviso.

## **Art. 31**

### **Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

## **Art. 32**

### **Regolamenti**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

## **Articolo 33**

### **Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda**

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

## **Articolo 34.**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e alle norme previste dal codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

31 dicembre 2023

*Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.*